

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione dei bambini e dei ragazzi e costituiscono uno strumento di azione didattica - educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

Art. 1 - Finalità

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso

laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. In particolare i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
- rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
- sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo - culturali e relazionali.

Art. 2 - Tipologie di attività

I viaggi e le visite hanno un distinguo:

VISITE GUIDATE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

la

VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: in tale tipologia rientrano sia le specialità sportive sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive

Art. 3 - Criteri generali

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

1. la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
2. le proposte devono tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta.
3. Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo.
4. Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verifichino le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.

5. Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale; in particolare, i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria **devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento.**

6. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 4 - Destinatari

1. Possono partecipare alle visite e ai viaggi d'istruzione gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

2. Sono esclusi dalle iniziative relative ai viaggi di istruzione i bambini della scuola dell'infanzia, data la loro tenera età. Per questi ultimi sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi uscite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi.

3. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in casi particolari e a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art. 5 - Destinazioni

1. In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.

2. Si possono consentire gli spostamenti nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della scuola primaria, nell'ambito dell'intera regione Lazio e delle Regioni limitrofe agli alunni delle classi 5 della scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado sull'intero territorio nazionale e (solo per le terze classi o in occasioni di scambi culturali) sui territori europei.

3. La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

4. Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione, in tale caso, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle.

Art. 6 - Partecipazione della classe

1. Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita; in ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi è condizionata:

-per la scuola primaria dalla partecipazione di non meno di $\frac{3}{4}$ della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta;

-per la scuola secondaria di primo grado dalla partecipazione 50% +1 degli alunni complessivi della classe, ad eccezione delle classi terze, per le quali il 50% + 1 è calcolato sul totale delle classi.

Per particolari motivi che saranno valutati di volta in volta e per gli scambi culturali con l'estero, il Consiglio di classe potrà autorizzare la partecipazione in deroga a tale norma.

2. Fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

3. Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale se interverranno ad organizzazione avvenuta.

4. Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.

5. L'adesione ai progetti che l'Istituto non organizza autonomamente rispetterà le modalità del progetto medesimo.

6. Gli eventuali allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola.

7. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe/interclasse, sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza.

8. I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Art. 7 - Durata e periodo

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in **sei** giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione e in **sei** uscite per le visite guidate, e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

2. Si ritiene inopportuno effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni per le classi terze della secondaria, salvo causa di forza maggiore.

1. Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti.

2. Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla

volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Art. 8 - Criteri organizzativi generali

Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d'istruzione:

-le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi

-le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento.

Art. 9 - Accompagnatori

1. È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. Il Dirigente scolastico può rientrare tra gli accompagnatori.

2. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

3. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

4. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

5. Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

- di uno a dieci (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi dell'infanzia e per la prima e seconda classe della scuola primaria;
- di uno a quindici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;
- di uno a diciotto per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Oltre i diciotto ragazzi è previsto un accompagnatore in più;
- Gli alunni portatori di handicap, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da docenti aggiuntivi in ragione del rapporto docenti di sostegno/alunni H, applicato nei singoli casi dal G.L.H. d'Istituto. In caso di alunni assistiti da A.E.C. sarà prevista la presenza di un operatore A.E.C. o di un familiare dell'alunno.

6. In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. (soprattutto nella scuola dell'infanzia).

7. Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate e i viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l'approvazione si verificano cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.

8. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

9. Per ogni viaggio o visita guidata, tra gli accompagnatori, sarà nominato un docente coordinatore responsabile con il compito di garantire il rispetto del programma di viaggio e, qualora fosse necessario, di apportare le opportune variazioni e adeguamenti in itinere.

Sarà cura del docente coordinatore, a viaggio di istruzione concluso, redigere opportuna relazione e informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 10 - Mezzi di trasporto

1. Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92.

2. Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere vengono scelte dal Consiglio di Istituto, sentito anche il parere dell'eventuale commissione gite o delle FS incaricate l'anno precedente. Gli appalti con le stesse saranno stipulati secondo la normativa vigente.

3. In caso di visite e/o viaggi dell'intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispose il pacchetto.

4. Con la disponibilità degli EELL, tenendo conto dell'età degli alunni, è consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve.

Art. 11 - Iter procedurale

1. Il Collegio docenti elabora il piano delle visite guidate e i viaggi d'istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di classe/ interclasse/ intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del POF (mese ottobre/novembre). Il piano viene adottato con delibera del Consiglio d'Istituto.

2. Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del piano presentato.

3. I docenti che intendono effettuare una **visita guidata** dovranno consegnare al protocollo le richieste

di uscita (su apposito modulo) specificando:

1. approvazione del Consiglio di classe – interclasse del mese precedente la visita;
2. programmazione educativo - didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, percorso;
3. numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare;
4. orario di partenza e presunto orario di arrivo,
5. eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario/postale;
6. docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti.

Tali richieste vanno consegnate al protocollo almeno 7 giorni prima del giorno previsto per l'uscita.

Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa. I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, in allegato alla richiesta di uscita, secondo i tempi sopra citati.

In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti.

In caso di sospensione dell'alunno dall'uscita da parte del Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, verrà restituita alla famiglia la quota intera o parte effettivamente non spesa, ma saranno addebitati anche eventuali costi fissi residui. La sospensione dalle uscite didattiche potrà avvenire solo in casi eccezionali, in seguito a gravi episodi di infrazione del regolamento disciplinare.

Art. 12 - Procedura temporale da rispettare per i viaggi con pernottamenti

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione programmati per i mesi di aprile/maggio deve rispettare la seguente procedura:

-itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori, nominativi docenti supplenti fissati al Consiglio di novembre/dicembre;

-dicembre: eventuale sondaggio ed informativa alle famiglie;

-raggiunta la partecipazione minima dei $\frac{3}{4}$ degli alunni nella scuola primaria e del 50% +1 nella scuola secondaria (si auspica comunque la partecipazione di tutta o quasi la totalità della classe) richiedere alle famiglie la formale autorizzazione scritta ed il versamento di un acconto a titolo di impegno (entro fine gennaio);

-domanda al Dirigente entro e non oltre la fine di febbraio e inoltre richiesta di almeno tre preventivi per definire i costi, periodo, itinerario;

-richiedere alle famiglie il saldo (entro fine marzo);

-in casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie) può essere prevista la partecipazione dei genitori con quota di partecipazione a proprio carico;

-domanda al Dirigente comprensiva delle autorizzazioni dei genitori e delle dichiarazioni relative ad eventuali allergie ecc. , 10 giorni prima della partenza.

Per i viaggi programmati per i mesi antecedenti aprile/maggio, tutta la procedura deve essere anticipata in relazione all'effettiva partenza. Ad esempio per i campi scuola autunnali occorre programmare il sondaggio e l'informativa alle famiglie nel mese di aprile dell'anno scolastico precedente il viaggio, raccogliere la quota di anticipo nel mese di giugno e il saldo entro il mese di settembre del nuovo anno scolastico.

In casi particolari, il Consiglio d'Istituto può deliberare la rateizzazione della quota di partecipazione.

Art. 13 - Regole di comportamento durante il viaggio

1. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
2. Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.
3. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.
4. Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Le quote degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
2. Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
3. Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
4. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
5. Il presente regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
6. Il presente Regolamento sarà affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto. I docenti coordinatori avranno

cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.